



6408/15

1e



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

dott.ssa Ferrua Giuliana - Presidente - U.P. - 22.10.2014

dott. Guardiano Alfredo - Relatore

Sentenza N.

3102

dott. Pistorelli Luca R.G.N. 52767/13

dott. Positano Gabriele

dott. Caputo Angelo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Beccaria Giampiero, nato a Brescia il 22.1.1944, avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 3.7.2012;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;

udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Mario Pinelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito per l'imputato, il difensore di fiducia, avv. Giuseppe Bana, del Foro di Milano, che ha concluso per l'annullamento senza

A

rinvio ella sentenza impugnata, aderendo, in subordine, alla richiesta del pubblico ministero.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 3.7.2012 la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 16.1.2008, aveva condannato alle pene, principale ed accessoria, ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato Giampiero Beccaria, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione, con riferimento al fallimento della "Rimoldi Necchi s.r.l.", di cui l'imputato era presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato, rideterminava in senso più favorevole al reo il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza impugnata.

A Beccaria si contesta di avere proceduto ad un'articolata operazione di vendita del complesso immobiliare di Orcella, sede dell'attività produttiva della società, esposta pesantemente nei confronti dell'istituto bancario "San Paolo IMI", conclusa la quale una parte del corrispettivo, al netto di quanto pagato per estinguere il "debito senior" con la banca, veniva impiegato per far fronte ad operazioni ritenute prive di logica aziendale, in quanto desinate all'assunzione di obblighi del tutto estranei all'interesse della società.

2. Avverso la sentenza della corte di appello di Milano, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Beccaria, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avv. Giuseppe Bana ed avv. Giacomo Gualtieri, del Foro di Milano,

lamentando: 1) omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento formulata allo scopo di sottoporre a nuovo esame il consulente della difesa prof. Massimiliano Nova, le cui osservazioni erano state "liquidate" dal tribunale in quanto apoditticamente definite come non condivisibili o non comprensibili, in modo che potesse essere affrontato con la dovuta completezza il tema della congruità del canone di sublocazione; 2) mancanza di motivazione in ordine a tutti i rilievi volti a far valere l'insussistenza della natura dissipativa dell'operazione, con riferimento all'estinzione del debito della "Rimoldi Componenti" (in relazione alla quale si invoca anche la violazione dell'art. 522, c.p.p.); alla entità del canone di sublocazione che la "Necchi s.p.a." aveva praticato alla "Rimoldi Necchi"; al pagamento del diritto di prelazione per il riacquisto del complesso immobiliare, profili in relazione ai quali il ricorrente si sofferma riportando ampi stralci della consulenza tecnica del prof. Nova, evidenziando peraltro come non rientri nell'imputazione la contestazione della costituzione di un deposito infruttifero che pure veniva considerato dalla corte territoriale, sintomo della dissipazione; 3) violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto la corte territoriale ha ommesso di considerare che ogni effetto della condotta dissipativa sul fallimento della società è stato escluso dai successivi finanziamenti ad opera della "Necchi s.p.a." risalenti al 2000 e dai successivi aumenti di capitale del 2001, che precedono la dichiarazione di fallimento del 2003, come ammesso dallo stesso curatore fallimentare.

4. Il ricorso è fondato e va accolto.



5. Come è noto il vizio di mancanza della motivazione, a norma dell'articolo 606, co. 1, lett.e), c.p.p., deve risultare dal testo della motivazione e deve consistere nell'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, non già nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur è stato trattato, sebbene in un'ottica diversa, dal giudice della sentenza impugnata, dando una risposta solo implicita all'osservazione della parte (cfr. Cass., sez. I, 12.5.1999, n. 9539, rv. 215132).

Orbene, in tale vizio è senza dubbio incorsa la corte di appello di Milano, in quanto, pur avendo l'imputato contestato specificamente il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado per giungere alla conclusione della natura dissipativa delle singole operazioni economiche in contestazione, il giudice di secondo grado non ha fornito una puntuale risposta alle censure difensive sul punto, limitandosi ad un generico richiamo alla congruità della motivazione del tribunale ed al contenuto della relazione della società di revisione al bilancio 2001 (cfr. p. 7 della sentenza impugnata).

Ciò appare in evidente contrasto con il principio, affermato dall'orientamento dominante in sede di legittimità, secondo cui è viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi "per relationem", limitandosi a richiamare quest'ultima (cfr. *ex plurimis*, Cass., sez. III, 1.4.2014, n. 27416, rv. 259666).

Incorre, pertanto, nella violazione dell'obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, co. 3, c.p.p., e 111, co. 6, Cost. il giudice d'appello che, come nel caso in esame, nell'ipotesi in cui le

soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante (cfr. Cass., sez. IV, 18.12.2013, n. 6779, rv. 259316).

La corte territoriale ha, inoltre, omesso di considerare un profilo, che attiene alla corretta applicazione dell'art. 216, co. 1, n. 1), l. fall., in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, risultante dagli atti, ed, in particolare, dalla relazione del curatore fallimentare, in ordine ai notevoli aumenti di capitale, deliberati il 4.12.2000, successivamente alla vendita del menzionato complesso immobiliare, che, come riconosciuto dallo stesso tribunale, escludono una diretta incidenza delle operazioni economiche oggetto di contestazione sullo stato di insolvenza della società fallita (cfr. p. 16 della sentenza di primo grado).

Se ciò è vero, come è vero, la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado non appare in linea con quanto affermato sul punto dall'orientamento della Suprema Corte, condiviso, dal Collegio, in tema di bancarotta cd. "riparata", secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento (nel caso in esame intervenuta il 28.11.2003), non già al momento della commissione dell'atto antidoveroso.

Con la conseguenza che non integra fatto punibile come bancarotta per distrazione la condotta, ancorché fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio


della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento.

In applicazione del principio di cui in massima la Suprema Corte ha censurato la decisione del giudice di merito il quale aveva affermato la responsabilità dell'imputato a titolo di bancarotta per distrazione, omettendo di motivare in ordine all'effettivo rientro del denaro fuoriuscito dalla società e ai tempi di restituzione delle somme (cfr. Cass., sez. V, 03/02/2011, n. 8402, rv. 249721; Cass., sez. V, 23.4.2013, n. 28514, rv. 255576).

In questa prospettiva, l'affermazione del tribunale di Milano, secondo cui l'aumento di capitale sino a trentadue milioni di euro deliberato il 4.12.2000, non esclude la configurabilità della condotta illecita", "tenuto conto della destinazione obiettiva di somme per scopi diversi da quelli dell'impresa" (cfr. p. 16 della sentenza del tribunale), si appalesa del tutto insoddisfacente, perché non affronta il cuore della questione giuridica evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, sulla necessità, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o per dissipazione, che il pregiudizio per i creditori esista al momento della dichiarazione di fallimento e non all'atto del compimento dell'attività antidoverosa, questione che la corte territoriale non si è minimamente posta.

5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata, deve essere, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano, che procederà ad un nuovo esame, colmando le evidenziate lacune motivazionali.

P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad
altra sezione della corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma il 22.10.2014.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addì 13 FEB 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise
